

(N. 1993)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 30 ottobre 1951 (V. Stampato N. 2213)

presentato dal Ministro delle Finanze e *ad interim* del Tesoro

(VANONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 10 NOVEMBRE 1951

Modifiche ad alcune aliquote della imposta generale sull'entrata

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Salvo quanto disposto nei seguenti commi, l'imposta sull'entrata dovuta in abbonamento, in base al volume degli affari, a norma delle disposizioni in vigore, è stabilita nella misura dell'1 per cento.

Per i proventi lordi conseguiti dagli esercizi di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 7 gennaio 1949, n. 1, la imposta sull'entrata è stabilita nella misura del 4 per cento, per quelli classificati di lusso e del 3 per cento, per quelli di prima categoria; alla stessa imposta del 3 per cento sono assoggettati i proventi lordi conseguiti dagli esercenti di cui al secondo comma del citato articolo.

L'imposta sull'entrata dovuta in abbonamento, in base al volume degli affari, è stabilita nella misura del 4 per cento, per le vendite relative ai prodotti elencati nell'articolo 4 della legge 7 gennaio 1949, n. 1, nella misura

del 3 per cento per le vendite relative ai prodotti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 maggio 1948, n. 799, nella misura di lire 0,50 per cento per le vendite relative ai prodotti di cui all'articolo 3 della legge 29 dicembre 1949, n. 955 e nella misura del 2 per cento per le vendite di libri usati di cui all'articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 maggio 1948, n. 799.

Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1951.

Art. 2.

Per gli atti economici relativi al commercio dei seguenti prodotti l'imposta sull'entrata è dovuta:

a) nella misura del 2 per cento dell'entrata imponibile per i pomodori pelati, comunque preparati e conservati;

b) nella misura del 3 per cento dell'entrata imponibile per il corallo tanto allo stato grezzo che lavorato;

c) nella misura del 3 per cento dell'entrata imponibile per le pelli da pellicceria, grezze o comunque lavorate o confezionate, e per le confezioni in pellicceria, escluse quelle elencate all'articolo 4 della legge 7 gennaio 1949, n. 1, e quelle indicate nel penultimo comma del presente articolo;

d) nella misura del 5 per cento dell'entrata imponibile per gli orologi da tasca e da polso con cassa in oro e in platino.

L'aliquota d'imposta dell'8 per cento stabilita dall'articolo 4 della legge 7 gennaio 1949, n. 1, per le pelli da pellicceria e per le confezioni in pellicceria ivi indicate si applica anche agli atti economici relativi al commercio di pelli da pellicceria, grezze o comunque lavorate o confezionate, e confezioni di pellicceria di volpe platinata, nutria e caracul.

Le stesse aliquote di cui ai commi precedenti sono applicabili per l'importazione dall'estero dei suddetti prodotti.

Gli atti economici relativi al commercio del riso e del riso bianco sono esenti dal pagamento dell'imposta generale sull'entrata.

Art. 3.

La facoltà prevista dall'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, ai fini della determinazione degli speciali regimi d'imposizione all'imposta sull'entrata ivi contemplati, può essere esercitata anche relativamente alle entrate derivanti dal commercio del latte e dei suoi derivati, del sommacco in foglie, del legname resinoso da opera, delle pelli da pellicceria e confezioni in pellicceria, delle acque e bevande gassate e del ghiaccio e delle carte da giuoco.

Art. 4.

Salvo quanto disposto dal precedente articolo 1, la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.